



REGIONE SICILIANA

*Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
"GARIBALDI"*

Catania

09 LUG, 2024

DELIBERAZIONE N. 90

del

Oggetto: Rinnovo Convenzione per lo svolgimento delle attività di formazione specialistica degli allievi della Scuola di Specializzazione in Oftalmologia dell'Università degli Studi di Catania presso l'U.O.C. di Oftalmologia dell'Arnas Garibaldi di Catania, in qualità di struttura complementare.

Proposta n. 12 del 09 LUG, 2024

STRUTTURA PROPONENTE

Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Maria Antonietta Li Calzi

Dirigente Amministrativo

Dott.ssa Maria Luisa Grasso

Il Direttore dell'Unità Operativa

Dott.ssa Ersilia Riggi

Registrazione Contabile

Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut. _____

Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut. _____

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

**Il Dirigente Responsabile
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
(dott. Giovanni Luca Roccella)**

Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,

il Direttore Generale, Dott. Giuseppe Giammanco,

nominato con Decreto Presidenziale n.321/Serv 1°/S.G./2024

con l'assistenza del Segretario, **Dott.ssa Antonella Cinardo** ha adottato la seguente deliberazione

Il Capo Settore della U.O.C. AFFARI GENERALI

Giusta deliberazione n. 563 del 30/06/2022

Visto:

- il D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 sul “Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’art. 1 della L. 23/10/1992 n. 421” e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. 21 dicembre 1999 n. 517 “Disciplina dei rapporti tra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art 6 della L. 30 novembre 1998 n. 419”;
- il D.M. n. 1466 del 14/9/23 di accreditamento delle Scuole di Specializzazione di Area sanitaria dell’Università degli Studi di Catania;
- il D.P.R. 10 marzo 1982 n. 162 che, all’art 12, prevede specificatamente che le Scuole di Specializzazione possono acquisire, mediante convenzione, ai fini di un efficace svolgimento dei corsi, strutture e attrezzature di Enti non universitari;

Premesso che:

- con mail del 29/04/2024, introitata al prot. generale n. 7455 del 29.04.2024, l’Università di Catania ha richiesto il rinnovo della convenzione, giunta a naturale scadenza, con l’Arnas Garibaldi per lo svolgimento delle attività di formazione specialistica degli allievi della Scuola di Specializzazione in Oftalmologia dell’Università di Catania presso l’U.O.C. di Oftalmologia del P.O. Garibaldi Nesima, in qualità di Struttura complementare;

Visto:

- il parere favorevole al rinnovo della convenzione espresso dal Responsabile dell’U.O.C. di Oftalmologia del P.O. Garibaldi Nesima con mail del 26/6/2024, registrata al prot. 3511/AA.GG del 27/6/2024;
- il parere favorevole in linea sanitaria della Direzione Medica del Presidio Garibaldi Nesima, comunicato con mail del 4/7/2024 e introitata al prot. 3694/AA.GG. del 5/7/2024;

Rilevato che:

- con la sottoscrizione della succitata convenzione, l’Arnas Garibaldi mette a disposizione, per le finalità didattiche della Scuola di Specializzazione in Oftalmologia dell’Università degli Studi di Catania, le attrezzature ed il personale dell’U.O.C. di Oftalmologia del P.O. Garibaldi Nesima, in qualità di struttura complementare, al fine dell’acquisizione da parte degli allievi della Scuola di una qualificata formazione specialistica;
- le parti concordano che gli oneri previsti dal D.lgs. 81/08 in materia di sicurezza sul lavoro e, in particolare, dall’art. 41 co. 4, sono a carico dell’Università/ Scuola di Specializzazione la quale, altresì, ai sensi dell’art 6 della convenzione, provvede alla formazione per rischi specifici (secondo quanto disposto dal D. lgs. 81/08 e dall’Accordo Stato Regioni del

21/12/2011) ed alle previste visite di idoneità e di sorveglianza sanitaria, anche relativamente all'esposizione a radiazioni ionizzanti di cui al D.lgs. n. 101/2020, ove prevista;

- la succitata convenzione avrà validità fino al 31 ottobre 2026, con possibilità di revoca anticipata per il venir meno delle condizioni poste a base della stessa;

Attestata la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L.190/2012;

PROPONE


Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte:

- **di Rinnovare** la Convenzione con l'Università degli studi di Catania per lo svolgimento delle attività di formazione specialistica degli allievi della Scuola di Specializzazione in Oftalmologia dell'Università di Catania presso l'U.O.C. di Oftalmologia del P.O. Garibaldi Nesima, in qualità di Struttura complementare;
- **di Procedere alla sottoscrizione**, con firma digitale, della Convenzione, che si allega al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale, con la quale vengono definite le finalità, modalità e durata dell'accordo;
- **di Stabilire** la validità della succitata Convenzione fino al 31 ottobre 2026;
- **di Trasmettere** copia della presente deliberazione e della Convenzione digitalmente sottoscritta all'Università degli Studi di Catania, alla Direzione Sanitaria Aziendale e al Responsabile dell'U.O.C. di Oftalmologia del P.O. Garibaldi Nesima.

ALLEGATI: Schema di convenzione (parte integrante).

Il Capo Settore della U.O.C. Affari Generali

(Dott.ssa Ersilia Riggi)



IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della proposta di deliberazione, che qui s'intende riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal dirigente che propone la presente deliberazione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

D E L I B E R A

di approvare la superiore proposta per come formulata dal Direttore dell'U.O.C. Affari Generali e pertanto di:

- **Rinnovare** la Convenzione con l'Università degli studi di Catania per lo svolgimento delle attività di formazione specialistica degli allievi della Scuola di Specializzazione in Oftalmologia dell'Università di Catania presso l'U.O.C. di Oftalmologia del P.O. Garibaldi Nesima, in qualità di Struttura complementare;
- **Procedere alla sottoscrizione**, con firma digitale, della Convenzione, che si allega al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale, con la quale vengono definite le finalità, modalità e durata dell'accordo;
- **Stabilire** la validità della Convenzione fino al 31 ottobre 2026;
- **Trasmettere** copia della presente deliberazione e della convenzione digitalmente sottoscritta all'Università degli Studi di Catania, alla Direzione Sanitaria Aziendale e al Responsabile dell'U.O.C. di Oftalmologia del P.O. Garibaldi Nesima.
- **Munire** la presente della clausola d'immediata esecuzione, al fine di consentire l'avvio tempestivo delle attività formative teorico pratiche degli specializzandi.


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Giovanni ANMINO)



IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Giuseppe GIAMMANCO)



Il Segretario

Dott.ssa Antonella Cinardo



_____ copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno _____ e ritirata il giorno _____

L'addetto alla pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda dal _____ al _____ - ai sensi dell'art.65 l.r. n.25/93, così come sostituito dall'art.53 l.r. n.30/93-e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania _____

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il _____ Prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

- immediatamente
- perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
- a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:
 - a. nota di approvazione prot. n. _____ del _____
 - b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE



CONVENZIONE

tra

l'Università degli Studi di Catania
Scuola di Specializzazione in Oftalmologia
(PEC: protocollo@pec.unict.it)

e

**L'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta
Specializzazione (ARNAS) Garibaldi - Catania**
(PEC: protocollo.generale@pec.ao-garibaldi.ct.it)

- Visto il D.P.R. 10 marzo 1982 n.162 riguardante il “Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento”;
- Vista la Legge 19 novembre 1990 n. 341, di “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”;
- Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 sul “Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’art. 1 della L. 23/10/1992 n. 421” e ss.mm.ii.;
- Visto il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 concernente l’Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom e 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti;
- Visto il D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368, in particolare il Titolo VI relativo alla formazione dei medici specialisti;
- Visto il D.Lgs. 21 dicembre 1999 n. 517 “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della L. 30 novembre 1998 n. 419”;
- Visto il D.M. 1° agosto 2005, e ss.mm.ii., recante “Riassetto delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria”, con il quale si individuano le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi;



- Visto il D.M. 29 marzo 2006 “Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle Scuole di Specializzazione”, e ss.mm.ii.;
- Visto il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e ss.mm.ii., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Visto il D.I. del 4 febbraio 2015 n. 68 concernente il “Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria”;
- Visto il D.I. del 16 settembre 2016 n. 716 concernente il “Riordino scuole di specializzazione ad accesso riservato ai non medici”;
- Visto il D.I. del 13 giugno 2017 n. 402 recante la definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria;
- Visto il D.p.c.m. 24 maggio 2001 “Linee guida concernenti i protocolli d’intesa da stipulare tra Regioni ed Università per lo sviluppo delle attività assistenziali delle Università nel quadro della programmazione nazionale e regionale ai sensi dell’art. 1, co. 2, del D.Lgs. n. 517/1999”;
- Visto il D.A. 11 ottobre 2011 (G.U.R.S. n. 45 del 28 ottobre 2011), di approvazione del Protocollo d’intesa riguardante la disciplina e l’attività dei medici in formazione specialistica all’interno della rete formativa regionale delle scuole di specializzazione di area sanitaria e il funzionamento dell’Osservatorio regionale della formazione medica specialistica;
- Visto il D.A. 29 gennaio 2015 (G.U.R.S. n. 9 del 27/02/2015) di approvazione del Protocollo d’intesa tra la Regione siciliana e l’Università degli Studi di Catania;
- Visto il D.A. n. 206 del 10 marzo 2020 (G.U.R.S. n. 19 del 3 aprile 2020 parte I) di approvazione del Protocollo d’intesa tra la Regione siciliana e l’Università degli Studi di Catania;
- Visto il D.M. n. 1285 del 03 luglio 2019 di accreditamento delle Scuole di specializzazione di Area sanitaria dell’Università di Catania;



- Visto il vigente Regolamento didattico d'Ateneo;
- Visto il Protocollo d'Intesa stipulato in data 05.05.23 prot. n. 136916/23 tra gli Atenei di Catania, Messina e Palermo per la rete formativa delle Scuole di specializzazione di Area medica con accesso riservato ai medici;
- Visto il D.M. n. 1466 del 14.09.23 di accreditamento delle Scuole di specializzazione di Area sanitaria dell'Università degli Studi di Catania;
- Vista la nota del Direttore della Scuola di Specializzazione in Oftalmologia del 07.03.24 prot. n. 160576/24 che propone il rinnovo della convenzione con l'ARNAS Garibaldi di Catania per lo svolgimento delle attività di formazione specialistica degli allievi della suddetta Scuola;
- Visto il verbale della seduta del Consiglio del Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialità medico - chirurgiche del 13.03.24 prot. n. 168900/24 in cui viene approvato il rinnovo della suddetta convenzione;
- Visto il verbale della seduta del Coordinamento della Scuola di Medicina del 18.04.24 prot. n. 202958/24 in cui si esprime in merito parere favorevole;

Premesso che

- il D.P.R. 10 marzo 1982 n.162, all'art.12 prevede specificatamente che le Scuole di Specializzazione possono acquisire, mediante convenzione, ai fini di un efficace svolgimento dei corsi, strutture e attrezzature di Enti non universitari;
- il D.I. 13 giugno 2017 n. 402 All. 1 (art. 1.2) sancisce che una stessa struttura non può essere posta a disposizione di reti formative di Atenei diversi;
- l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione (ARNAS) Garibaldi di Catania (di seguito denominato Ente), con la sottoscrizione del presente atto, dichiara sotto la propria responsabilità - ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 - di essere accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale e di disporre, quindi, di strutture ed attrezzature idonee, con riferimento agli standard ed ai requisiti previsti dalla normativa vigente ed in particolare dall'art.



43 del D.Lgs. n. 368/1999, dall'art. 3 comma 3 del D.M. 1° agosto 2005, dall'art. 1.4 del D.M. 29 marzo 2006 e dall'all. 1 art. 1.2 del D.I. n. 402/2017, allo svolgimento delle attività di formazione specialistica degli allievi della Scuola di Specializzazione in Oftalmologia,

ciò premesso

- **l'anno 2024**, nel giorno indicato in calce, il Prof. Francesco Priolo, nella qualità di Rettore dell'Università degli Studi di Catania e il Dott. Giuseppe Giammanco, Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione (ARNAS) Garibaldi di Catania, hanno sottoscritto la presente convenzione per lo svolgimento delle attività di formazione specialistica degli allievi della Scuola di Specializzazione in Oftalmologia dell'Università degli Studi di Catania presso l'**U.O.C. di Oftalmologia** del P.O. Garibaldi Nesima in qualità di Struttura complementare.

Art.1

- L'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione (ARNAS) Garibaldi di Catania mette a disposizione, per le finalità didattiche della Scuola di Specializzazione in Malattie dell'Apparato cardiovascolare dell'Università degli Studi di Catania, le attrezzature ed il personale dell'**U.O.C. di Oftalmologia** del P.O. Garibaldi Nesima, in qualità di Struttura complementare, al fine dell'acquisizione da parte degli allievi della Scuola di una qualificata formazione specialistica.

Art.2

La predetta struttura, nell'ambito delle normali attività di servizio, dovrà assicurare l'insegnamento tecnico pratico previsto dalla normativa vigente.



Art.3

Le attività di formazione specialistica degli allievi si svolgeranno sotto la guida e supervisione del Dirigente responsabile della struttura sanitaria. Il medesimo si obbliga a controfirmare, esclusivamente ai fini della certificazione delle presenze, l'apposito libretto diario ai sensi dell'art. 38 comma 2 del D.Lgs. n. 368 del 1999, dell'art. 5 comma 5 del D.I. n. 68 del 2015 e dell'art. 5 comma 5 del D.I. n. 716 del 2016 rilasciato agli specializzandi della Scuola. Alla fine di ciascun periodo formativo, il Responsabile del Settore ed il Direttore Sanitario sottoscriveranno la relazione finale dell'allievo, certificando l'effettivo svolgimento delle attività in essa descritte. Gli stessi potranno trasmettere alla Scuola una propria relazione sull'attività svolta dagli allievi, esprimendo una valutazione sullo svolgimento dell'attività di formazione.

Art.4

Per ciascun anno accademico, le modalità di svolgimento delle attività pratiche ed il calendario delle stesse sono stabilite dai competenti Organi Accademici, nel rispetto della normativa vigente, d'intesa con la Direzione Sanitaria dell'Ente per il necessario coordinamento con le attività specifiche della medesima struttura.

Art.5

Ai sensi dell'art. 41, comma 3 del D.Lgs. n. 368/1999 nonché dell'art. 3 comma 4 del D.I n. 68/2015, dell'art. 3 comma 3 del D.I. n. 716/2016 e dell'allegato 1 art. 1.6 del D.I. n. 402/2017, la struttura presso la quale il tirocinante in formazione specialistica svolge l'attività formativa, provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dallo



specializzando in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

In caso di infortunio durante l'attività assistenziale (compreso l'infortunio in itinere), l'Ente provvederà ad effettuare la relativa denuncia INAIL come previsto dalla normativa vigente.

Art. 6

Le parti concordano che gli oneri previsti del D. Lgs. 81/08 in materia di sicurezza sul lavoro, e in particolare dall'art. 41 co. 4, sono a carico dell'Università/Scuola di Specializzazione, in quanto Ente richiedente la convenzione. Il tirocinante in formazione è tenuto a osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dal Soggetto ospitante. Entrambe le parti si impegnano a garantire al proprio personale la formazione di base prevista dal D. Lgs. 81/08 e dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011. È onere dell'Azienda fornire formazione ed informazione sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate in relazione alla mansione specifica ed alle attività svolte, sorvegliando e verificando l'operato di questi soggetti. L'informazione riguarderà anche i rischi della struttura, le modalità di gestione delle emergenze e pronto soccorso, i nominativi delle persone formate per queste gestioni, l'eventuale fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI), ragioni e modalità d'uso e quant'altro utile per lo svolgimento dell'attività in sicurezza. L'Università/Scuola di Specializzazione provvede alla formazione per rischi specifici (secondo quanto disposto dal D. Lgs. 81/08 e dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011) ed alle previste visite di idoneità e di sorveglianza sanitaria, anche relativamente all'esposizione a



radiazioni ionizzanti di cui al D.Lgs. n. 101/2020, ove prevista, la cui certificazione è acquisita agli atti.

Art.7

Trattamento dei dati personali - In conformità a quanto previsto dal Reg. U.E. n. 2016/679 e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, tutti i dati che saranno trattati dalle parti in esecuzione della presente convenzione verranno utilizzati solo per perseguire le finalità previste dall'art. 2, nonché per adempiere agli obblighi di legge e saranno trattati con modalità manuali e automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza.

Gli specializzandi in formazione potranno accedere solo ai dati strettamente necessari per l'espletamento del tirocinio e, per essi, è stabilito l'obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Ente ospitante e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza nell'ambito dell'attività di tirocinio.

A tal fine gli specializzandi in formazione saranno autorizzati al trattamento dei dati dall'Ente ospitante e dovranno assicurare un comportamento corretto, osservando le istruzioni impartite dall'Ente ospitante.

Art. 8

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi della normativa vigente. Il costo della registrazione sarà a carico del richiedente.

Art. 9

Per qualsiasi controversia che possa insorgere tra l'Ente ospitante e l'Università degli Studi di Catania in merito all'esistenza, alla validità, all'efficacia, all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo sarà esclusivamente



competente il Foro per legge, previo esperimento di un tentativo di accordo bonario fra le Parti.

Art. 10

L'imposta di bollo viene assolta in modo virtuale ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 dall'Università degli Studi di Catania.

Art.11

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzo della casella PEC.

Art.12

La presente convenzione è valida dal **1° novembre 2023** al **31 ottobre 2026** con la possibilità di revoca anticipata, da notificare alla parte a mezzo PEC, per il venire meno delle condizioni poste a base della stessa.

Il Direttore Generale

Dott. Giuseppe Giammanco

Il Magnifico Rettore

Prof. Francesco Priolo